



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTEMILETTO" di MONTEMILETTO - VENTICANO

VIA F. DI BENEDETTO 83038 MONTEMILETTO (AV)
Sedi STACCATE: "R. AMBROSINI" di VENTICANO – MONTEFUSCO – PIETRADEFUSI – TORRE le NOCELLE
C.M.: AVIC85200V – Cod. Fisc. 92057680644 – Tel. 0825/963015 FAX 0825/968699 – Distretto 002 CODICE UNIVOCO: UFPXAS
peo: avic85200v@istruzione.it – pec: avic85200v@PEC.ISTRUZIONE.IT – Sito Web: www.icmontemiletto.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLA DELLE SANZIONI

Rivisto ed adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n...

Deliberato dal Collegio Docenti del 14 aprile 2025 delibera n. 53

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal D.P.R. 249 del 24/06/98, "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal D.P.R. 235 del 21/11/2007, Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dall'art.7 Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica;
- dai seguenti atti di indirizzo del Ministro dell'Istruzione e del Merito:
 - direttiva 05/02/2007 n.16 – linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di dispositivi elettronici¹ durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - direttiva del 30/11/2007 n.104 – linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'uso di dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - nota prot n. 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al regolamento d'Istituto;
 - Legge n. 169 del 30/10/2008;
 - C. M. n. 100 dell'11/12/2008;
 - D.lgs. n. 297/94;
 - Legge 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con successivo aggiornamento in virtù del D.m.18 del 13 gennaio 2021, e Legge 17 maggio 2024, n.70, descritta come *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*. Quest'ultima legge **estende le disposizioni della n.71/17 anche ai fenomeni del bullismo**, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto di reato.

¹ Per dispositivi elettronici si intendono computer e tablet in quanto l'uso dello smartphone è vietato da apposita circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel luglio 2024 (Cfr. circolare divieto dell'uso dello smartphone anche a scopo didattico nel primo ciclo d'istruzione).

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha il diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare per la quale è possibile ricorrere all'organo di garanzia.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle a favore della comunità scolastica, compatibilmente con le risorse disponibili.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio all'altro grado di scuola.

Ogni sanzione comminata sarà graduata e proporzionale in relazione alla gravità della mancanza disciplinare effettuata e alla reiterazione della stessa.

ART.2 - LE MANCANZE DISCIPLINARI

In quanto violazioni dell'obbligo di frequenza ed impegno, dell'obbligo di rispetto verso gli altri e dell'obbligo di rispetto e cura delle strutture scolastiche, si configurano come MANCANZE DISCIPLINARI i seguenti comportamenti:

- a. Assenza individuale non giustificata dal genitore entro quattro giorni successivi al rientro;
- b. Assenza collettiva;
- c. Ritardi inferiori a 15 minuti ricorrenti;
- d. Ingresso posticipato/ritardi superiori a 15 minuti non giustificati;
- e. Momentaneo allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i trasferimenti all'interno del plesso;
- f. Allontanamento volontario non autorizzato dall'aula;
- g. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica;
- h. Rifiuto collettivo della verifica;
- i. Essere ripetutamente o ingiustificatamente sprovvisti del materiale scolastico;
- j. Interruzione o disturbo durante la lezione;
- k. Disturbo durante i trasferimenti in palestra o in laboratorio;
- l. Uso di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato, benché non offensivo;
- m. Abbigliamento indecoroso;
- n. Disturbo dell'attività di altre classi;
- o. Utilizzo non autorizzato in laboratorio o in aula di file o programmi;
- p. Uso non autorizzato in classe di dispositivi elettronici;
- q. Lancio di oggetti non contundenti;
- r. Utilizzo scorretto o senza autorizzazione delle strutture, degli spazi attrezzati, dei laboratori o della palestra;
uso non appropriato dei servizi igienici;
- s. Danni non gravi al patrimonio della scuola (es: scritte sui banchi, sulle sedie, sui muri, etc).

ART.3 - LE INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

In quanto gravemente lesivi dei valori che la comunità scolastica pone a fondamento del suo progetto educativo, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, sono considerati gravi infrazioni disciplinari e sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, i seguenti comportamenti:

- a. Allontanamento volontario e non autorizzato dalla scuola;
- b. Allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i trasferimenti in palestra;
- c. Violazione delle norme sulla sicurezza;

- d. Falsificazione della firma o manomissione di documenti scolastici;
- e. Video ripresa o fotografia di persone o luoghi non autorizzata;
- f. Diffusione di fotografie o video riprese di persone o luoghi non autorizzata;
- g. Diffusione di fotografie o video riprese di persone o luoghi non autorizzata e lesiva della dignità personale o del buon nome dell'Istituto;
- h. Atteggiamento sfidante/Violenza/minaccia/oltraggio nei confronti del personale docente e non docente o dei compagni;
- i. Lancio di oggetti contundenti;
- j. Danneggiamento volontario di strutture o attrezzature scolastiche;
- k. Sottrazione di materiale o attrezzature scolastiche;
- l. Istigazione alla discriminazione razziale;
- m. Introduzione nella scuola di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- n. Introduzione nella scuola di oggetti pericolosi per la persona e altrui incolumità;
- o. Violazione del divieto di fumo;
- p. Rissa;
- q. Percosse;
- r. Atti di scherno, derisione nei confronti dei compagni da soli o in gruppo. Atti di bullismo e cyberbullismo, invio di messaggi offensivi, atteggiamenti intimidatori verso gli altri.

I suddetti comportamenti costituiscono infrazioni disciplinari se compiuti dallo studente durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, inteso come comprensivo di tutte le iniziative ed attività di rilievo educativo, anche se realizzate al di fuori di essa (a titolo esemplificativo, uscite o viaggi d'istruzione) e del tempo immediatamente precedente o successivo allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. La condizione di permanenza nella sede scolastica non è richiesta, invece, per la punibilità dei comportamenti di cui alle lettere d, f, g, rilevando esclusivamente la qualità di studente dell'autore.

ART.4 - REATI GRAVI E PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Tali fattispecie ricorrono quando, ex art.4, commi 9 e 9 bis, del DPR n.249/1998, siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano concretamente in pericolo l'incolumità delle persone. Rientrano in tali fattispecie:

- a. I comportamenti volontari che arrecano danni alla struttura scolastica, agli arredi o alle attrezzature, tali da impedire o compromettere gravemente il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- b. I comportamenti che integrino gli estremi di reati contro la persona perseguibili d'ufficio;
- c. I comportamenti per i quali l'autorità giudiziaria abbia già avviato un procedimento penale notificato all'Istituzione scolastica;
- d. I comportamenti che deliberatamente mettano in pericolo l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

La particolare gravità dell'azione compiuta esige, infatti, che la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica sia superiore al limite di 15 giorni previsto dell'art.4, comma 7 del suddetto DPR.

La durata dell'allontanamento è, in tal caso, commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

I suddetti comportamenti costituiscono infrazioni disciplinari, se compiuti dallo studente durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, inteso come comprensivo di tutte le iniziative ed attività di rilievo educativo, anche se realizzate al di fuori di essa (a titolo esemplificativo, stage o viaggi d'istruzione) e del tempo immediatamente precedente o successivo allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

ART.5 - TIPOLOGIA SANZIONI DISCIPLINARI

Gli alunni che non ottemperano ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto andranno incontro alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un criterio di gradualità, di proporzionalità, a seconda della gravità e/o delle mancanze così come di seguito elencato:

- A. richiamo verbale;
- B. nota disciplinare sul registro di classe;
- C. ammonizione;
- D. riparazione del danno (sanzione eventualmente abbinata ad altre);
- E. Ritiro coattivo di oggetti;
- F. Esclusione dalla partecipazione ad eventuali visite guidate, viaggi di istruzione, competizioni sportive;
- G. sanzioni alternative: sanzioni sociali (cura, manutenzione di ambienti scolastici);
- H. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.;
- I. sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.;
- J. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- K. esclusione dallo scrutinio finale;
- L. non ammissione all'esame di Stato.

Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica comporta menzione specifica nel fascicolo personale dello studente.

ART.6 - IL RICHIAMO VERBALE

Il richiamo verbale al rispetto dei doveri da parte dello studente è irrogato dal docente, cui compete il dovere di vigilanza, nei casi di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s dell'art.2 del presente Regolamento. È irrogato dal docente della prima ora di lezione il giorno del rientro in classe nei casi di cui alle lettere a, b. Il richiamo verbale è annotato sul registro di classe.

ART.7 - L'AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri da parte dello studente ed è irrogata dal Dirigente Scolastico attraverso l'annotazione sul registro di classe in caso di mancanze disciplinari ripetute e/o gravi. Della sanzione è data comunicazione ai genitori.

ART.8 - LA RIPARAZIONE DEL DANNO

L'alunno è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali provocati alla scuola, ai compagni, al personale, con il suo comportamento. La sanzione patrimoniale è accessoria a quella disciplinare.

ART.9 - IL RITIRO COATTIVO DI OGGETTI

In caso di uso non autorizzato di dispositivi elettronici o di altri oggetti ritenuti inadatti o pericolosi, il docente procede al sequestro immediato dei dispositivi ed alla sua consegna al Dirigente scolastico o, in sua assenza, al responsabile di plesso, segnalando gli estremi dell'accaduto. Il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il responsabile di plesso prende in consegna l'apparecchio spento e lo custodisce in cassaforte fino a quando i genitori dello studente non si presentano per il ritiro. La sanzione è accessoria a quella disciplinare.

ART.10 - L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

L'allontanamento consiste nella temporanea sospensione, per periodi non superiori a 15 giorni, del diritto di frequenza della scuola.

L'allontanamento dello studente è disposto nei casi di infrazioni disciplinari gravi di cui all'art.3 del presente Regolamento.

In tali casi la durata dell'allontanamento, decisa dal Consiglio di Classe, è ispirata al principio di gradualità, tiene conto della gravità del comportamento, delle conseguenze da esso derivanti e della situazione personale dello studente.

Nel periodo dell'allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori dello studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È, altresì, consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la scuola, per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il suo rientro nella comunità scolastica.

Qualora si verificano casi di cui all'art.4 del presente Regolamento, cioè siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano concretamente in pericolo l'incolumità delle persone, in deroga al limite di cui all'art.4, comma 7 del DPR n.249/1998, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART.11 - L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Sanzione accessoria comminata dal Consiglio di Classe, in relazione alla gravità e alla tipologia di infrazione, contestualmente all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

ART.12 - SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica o sociale. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe il quale, conoscendo l'alunno e la sua particolare situazione, può facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

ART.13 - GLI ORGANI COMPETENTI

La sanzione del richiamo verbale è irrogata dal docente.

La sanzione della ammonizione è irrogata dal Dirigente scolastico.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non superiore a 15 giorni è irrogata dal Consiglio di Classe.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni è irrogata dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART.14 - LA VALUTAZIONE DI GRAVITÀ

Sono elementi che incidono sulla valutazione di gravità:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza ed imprudenza dello studente;
- la reiterazione dell'infrazione;
- il concorso di più studenti fra loro.

ART.15 - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

A tale scopo, è assicurato allo studente l'esercizio del diritto al contraddittorio e alla difesa.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Ogni provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato.

In presenza di fatti che integrano gli estremi di una fattispecie astratta di reato, il provvedimento disciplinare è adottato indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

ART.16 - LE FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nei casi di cui agli artt.3 e 4 del presente Regolamento, in ragione della gravità dell'addebito e della corrispondente sanzione prevista dall'art.10 dello stesso, l'irrogazione della sanzione è l'atto conclusivo di un procedimento disciplinare, le cui fasi sono regolamentate come segue.

La fase preistruttoria si apre con la conoscenza del fatto specifico: da tale momento decorrono 15 giorni per procedere alla contestazione formale dell'addebito.

La fase della contestazione prevede che essa sia fatta per iscritto dal Dirigente scolastico attraverso la sommaria descrizione del fatto accaduto e delle circostanze in cui si è verificato e la convocazione dello studente dinanzi all'organo competente ad irrogare l'eventuale sanzione. La contestazione è notificata ai genitori dello studente a mezzo posta elettronica.

La fase del contraddittorio si svolge dinanzi all'organo collegiale competente e comincia con l'audizione dello studente ed alla famiglia ai quali è, in ogni caso, garantito il diritto di accesso a tutti gli atti in possesso della scuola che lo riguardino direttamente. È possibile, se considerata necessaria, l'audizione di testimoni, anche in presenza dello studente sottoposto a procedimento disciplinare.

La fase del contraddittorio si conclude non oltre il quindicesimo giorno dalla contestazione formale.

Tutte le decisioni dell'organo collegiale competente, comprese quelle di natura istruttoria, sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del consiglio.

La decisione, adeguatamente motivata, è notificata allo studente a mezzo posta entro il ventesimo giorno dalla contestazione formale. Delle suddette operazioni è redatto processo verbale.

In particolare per le mancanze più gravi che prevedono la convocazione di un c.d.c., le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato:

1. Il coordinatore di classe, anche su richiesta dei componenti del C.d.c., dopo aver verificato la situazione disciplinare dell'alunno o degli alunni coinvolti e le strategie messe in atto, anche con il coinvolgimento dei colleghi, chiede al Dirigente Scolastico, via mail o tramite il referente di sede, la CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO.
2. Il Dirigente scolastico o il coordinatore comunica alla famiglia L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO e lo trasmette, compilato in tutte le sue parti.
3. Il Dirigente emette la CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE DEL C.D.C., CON O SENZA PROCEDURA D'URGENZA.
4. Il coordinatore compila il VERBALE della seduta del consiglio di classe. Il verbale dovrà seguire numerazione e iter dei verbali.
5. Il D.S. o il coordinatore delegato, NOTIFICA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE alla famiglia.

ART.17 - L'IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituzione scolastica, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che dovessero sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 249/98 e DPR 235/07. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 249/98 e DPR 235/07, anche contenute nel regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva.

ART.18 - L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri.

Sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d'Istituto, in rappresentanza della componente Genitori.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta di insediamento, designa il rappresentante della componente Docenti e un altro rappresentante della componente Genitori.

I membri di cui al comma precedente restano in carica per un triennio, a meno che non cessino di far parte dell'organo collegiale. L'organo di garanzia decide a maggioranza assoluta.

ART.19 - L'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R.n.249/1998 e successive modificazioni - Statuto degli studenti e delle studentesse – anche se contenute nel presente Regolamento d'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Il parere di cui al comma 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ART.20 - PUBBLICAZIONE E MODIFICHE

Le finalità e i contenuti del presente Regolamento sono illustrati agli studenti all'inizio dell'attività didattica.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 249/98 e DPR. 235/07 e delle altre norme vigenti.

Procedure

SANZIONE	PROCEDURA
Richiamo verbale	Rilevazione mancanza – ascolto motivazione alunno – richiamo
Nota disciplinare sul registro di classe	Rilevazione mancanza – ascolto motivazione alunno – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione
Convocazione dei genitori	Rilevazione mancanza – convocazione genitori tramite Argo o Segreteria – annotazione sul registro personale
Riparazione del danno	Relazione scritta sull'accaduto da parte del Docente / collaboratore scolastico / altri – convocazione dei genitori e ascolto motivazione – provvedimento del Dirigente scolastico che stabilisce il risarcimento – versamento di quanto dovuto alla scuola
Sanzione alternativa / sociale	Relazione scritta sull'accaduto da parte del Docente / collaboratore scolastico / altri e proposta da parte del Docente / coordinatore – consiglio di classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione consiglio di classe – discussione e delibera – provvedimento del DS – comunicazione ai genitori e notifica del provvedimento medesimo
Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Relazione scritta sull'accaduto al DS – convocazione dei genitori - convocazione Consiglio di classe – ascolto delle motivazioni a difesa – acquisizioni eventuali memorie scritte – discussione e proposta di sanzione – delibera del provvedimento – notifica ai genitori – illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg.	Relazione scritta sull'accaduto al DS – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizioni eventuali memorie scritte – convocazione Consiglio di classe – discussione e proposta di sanzione – delibera - provvedimento del DS – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo – illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Relazione scritta sull'accaduto al DS – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizioni eventuali memorie scritte – convocazione Consiglio d'Istituto – discussione e proposta di sanzione – delibera del provvedimento – comunicazione ai

	genitori e consegna del provvedimento medesimo
Esclusione dallo scrutinio finale	Convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizioni eventuali memorie scritte – convocazione Consiglio d'Istituto – discussione e proposta di sanzione – delibera - provvedimento del Dirigente scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Non ammissione all'esame di Stato	convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizioni eventuali memorie scritte – convocazione Consiglio d'Istituto – discussione e proposta – delibera - provvedimento del Dirigente scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo

PROSPETTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

La sanzione deve essere irrogata secondo il principio della gradualità e proporzionalità rispetto alla mancanza:

- sanzioni di grado più lieve verranno applicate per le mancanze occasionali e di lieve entità;
- sanzioni di grado più elevato verranno applicate per mancanze reiterate nel tempo o di particolari gravità, tali da arrecare danni o rischi a persone o cose;
- l'organo preposto valuterà accuratamente tutti gli elementi oggettivi in fase istruttoria in modo da comminare una sanzione il più possibile proporzionata alla mancanza.

TIPI DI COMPORTAMENTO	SANZIONI	FATTISPECIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO	ORGANI COMPETENTI
MANCANZE DISCIPLINARI EX ART.2	RICHIAMO VERBALE	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s	DOCENTE
	NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO DI CLASSE	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s	DOCENTE
	AMMONIZIONE SCRITTA	Mancanze disciplinari ripetute nonostante l'irrogazione del richiamo verbale	DIRIGENTE SCOLASTICO
	RIPARAZIONE DEL DANNO	Sanzione accessoria nel caso in cui la mancanza disciplinare ha prodotto danni al patrimonio della scuola o delle persone	DIRIGENTE SCOLASTICO
	RITIRO COATTIVO DI OGGETTI	Sanzione accessoria in caso di uso non autorizzato di dispositivi elettronici	DOCENTE

Per le infrazioni ex. Art. 3 e i reati ex Art. 4, in aggiunta alle sanzioni già previste per le mancanze disciplinari ex Art. 2 RICHIAMO VERBALE-NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO DI CLASSE-AMMONIZIONE SCRITTA - RIPARAZIONE DEL DANNO - RITIRO COATTIVO DI OGGETTI, si prevede:

INFRAZIONI DISCIPLINARI EX ART.3	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r	CONSIGLIO DI CLASSE
	ESCLUSIONE DA EVENTUALI VIAGGI DI ISTRUZIONE	Sanzione accessoria comminata contestualmente all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica	
REATI GRAVI E PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA EX ART.4	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PIÙ DI 15 GIORNI	a. Comportamenti volontari che arrecano danni alla struttura scolastica, agli arredi o alle attrezzature, tali da impedire o compromettere gravemente il normale svolgimento delle attività scolastiche; b. Comportamenti che integrino gli estremi di reati contro la persona perseguibili d'ufficio; c. Comportamenti per i quali l'autorità giudiziaria abbia già avviato un procedimento penale notificato all'Istituzione scolastica; d. Comportamenti che deliberatamente mettano in pericolo l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.	CONSIGLIO DI ISTITUTO
	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO ALLA FINE DELL'ANNO	Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	
	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE		
	NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO